

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3835

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MELILLA, RICCIATTI, MARTELLI

Modifica all'articolo 5 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, in materia di sequestrabilità e pignorabilità dell'indennità mensile e della diaria spettanti ai membri del Parlamento

Presentata il 17 maggio 2016

Onorevoli Colleghi! — Un regime assolutamente peculiare è quello riservato all'indennità mensile e alla diaria spettante ai membri del Parlamento nel corso del mandato.

L'articolo 5, quarto comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, recante « Determinazione dell'indennità spettante ai membri del Parlamento », dispone che l'indennità mensile e la diaria non possono essere sequestrate o pignorate e la disposizione è stata ritenuta costituzionalmente legittima dalla Corte costituzionale poiché si tratta di una norma derogatoria giustificata dalla salvaguardia del mandato parlamentare ai sensi dell'articolo 69 della Costituzione.

Tale regime di favore, tuttavia, se poteva essere giustificato nel 1965 al fine di evitare che terzi creditori pignorassero determi-

nate somme privando i parlamentari dei mezzi di sussistenza così da pregiudicarne in qualche modo la libertà e l'autonomia, in questo particolare momento storico non appare più giustificabile, anche considerati la profonda crisi economico-finanziaria che colpisce il nostro Paese e il diffuso sentimento di sfiducia tra i cittadini nei confronti dei rappresentanti delle istituzioni.

Una disposizione del genere non esiste in alcun altro Paese dell'Unione europea.

Non si ravvisa, quindi, alcuna ragione storica oggettiva per mantenerla in vita e non mancano critiche e rilievi mossi al riguardo che considerano tale disposizione assolutamente irragionevole e sicuramente viziata sotto il profilo della compatibilità costituzionale per violazione del principio

di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione.

La presente proposta di legge, pertanto, costituita da un solo articolo, rappresenta il primo passo da compiere per mostrare rispetto nei confronti dell'elettorato, abro-

gando la disposizione con cui si prevede che l'indennità mensile e la diaria spettanti ai membri del Parlamento non possono essere sequestrate o pignorate a differenza di quanto accade a qualsiasi altro cittadino italiano che percepisce uno stipendio.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il quarto comma dell'articolo 5 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è abrogato. Si applicano le disposizioni dell'articolo 545 del codice di procedura civile.

